**ACCORDO QUADRO**

tra

I.T.S. Luzzatti

e

ALPI Servizi per la Qualità S.r.l. Consortile

Società Consortile a Responsabilità Limitata senza fini di lucro

(nel seguito le Parti)

per la realizzazione, nella Regione Veneto, di Corsi di Formazione per Responsabili Tecnici di operazioni di Revisione Periodica dei veicoli a motore DPR 495 del16.12.1992 Art. 240

L’anno duemila quindici, il giorno ……… di novembre, in Mestre, presso la sede di I.T.S. Luzzatti

tra i signori:

………………., nata a …………… il ………., la quale interviene al presente atto, in nome, per conto e nell'interesse di I.T.S. Luzzatti, accreditato presso la Regione Veneto come Ente di Formazione, nella qualità di ………… dell’istituto, da una parte,

e

l'ing. Carlo Giannuzzi, nato a Roma il 06.06.1941, il quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Società ALPI Servizi per la Qualità S.r.l. Consortile, nel seguito anche ALPI Società consortile, nella Qualità di Presidente della medesima, dall'altra.

PREMESSO

* che I.T.S. Luzzatti, accreditato come Ente di formazione della Regione Veneto che si occupa di formazione, orientamento e servizi per il lavoro ed ha, come missione istituzionale, quella di fornire alle imprese e all'intera struttura sociale del territorio di riferimento le risposte più adeguate e aderenti alle sempre più pressanti esigenze espresse dal ricco e variegato contesto in cui opera;
* che la Società Consortile ALPI Servizi per la Qualità S.r.l. ha l'obiettivo di proseguire nell'azione di promozione e diffusione della cultura della Qualità e sicurezza e della conformità a norme e regole tecniche tramite la qualificazione degli operatori addetti alle diverse attività socio-economiche, operando nell'ambito della formazione del personale nella prospettiva della formazione continua per la riqualificazione degli occupati e l'adeguamento delle competenze dei lavoratori alle evoluzioni normativa, organizzative e tecnico-scientifiche afferenti ai processi produttivi;
* che la Regione Veneto ha dato attuazione alla Deliberazione 12 Giugno 2003 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, relativa allo “*Schema di Accordo concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni*”, con DGR n. 1601 del 28 giugno 2005 “*L.R. 10/1990. Realizzazione di interventi di formazione professionale, per "Responsabili Tecnici delle Operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore*", nonché con il Decreto N. 1253 del 11 novembre 2009 avente ad oggetto l’ “*Approvazione modulistica e Linee guida Esami. interventi di formazione professionale per “Responsabile tecnico delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore*”.
* che in base alla suddetta normativa la Regione Veneto ha poi emesso la Deliberazione della Giunta Regionale N. 523 del 03 aprile 2012 relativa all’“*Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore*”
* che, ai sensi della citata DGR 1601/2005 il soggetto proponente deve disporre delle attrezzature, apparati e macchinari necessari per la realizzazione delle attività, secondo quanto indicato nei progetti approvati, e che l’Allegato C al Decreto n. 1253 del 11/11/2009 fa espressa menzione della necessità che la Formazione pratica all’uso ed alla interpretazione dei dati e degli strumenti diagnostici si realizzi mediante l’utilizzazione di linee di revisione dotate di tutte le attrezzature prescritte per la esecuzione delle verifiche e prove di revisione di auto moto veicoli, ivi comprendendo i relativi sistemi di controllo metrologico e dei campioni di riferimento per ciascuna attrezzatura
* che la Società Consortile ALPI Servizi per la Qualità, autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione - nelle attività di effettuazione delle verifiche metrologiche iniziali, periodiche e occasionali sulle attrezzature tecniche in dotazione ai Centri di revisione veicoli ed alle officine di autoriparazione in genere;
* che ALPI Società Consortile intrattiene stretti rapporti con suddetto Ministero, tramite contatti istituzionali, partecipazione ad attività di studio e normazione e svolgimento di attività di formazione dei dirigenti e funzionari della Direzione Generale per la Motorizzazione sui temi della Qualità del servizio di revisione, nonché in materia di valutazione della conformità, al fine di promuovere la Qualità delle attività di valutazione della conformità svolte direttamente dalle strutture di detta Amministrazione, nonché l'efficacia della funzione autorizzativa esercitata dalle medesime;
* che la vigente normativa in tema di formazione dei Responsabili Tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, richiede al "soggetto formatore" responsabile dell'organizzazione materiale del corso, il possesso di competenze professionali e di dotazioni logistiche e gestionali adeguate per tutti gli aspetti di processo e prodotto correlati, inclusi sistemi di feedback appropriati, onde garantire certezza di impegno, continuità di rapporto e soddisfazione dei bisogni degli utenti, con consistenti relazioni con il sistema socioeconomico territoriale;
* che ALPI Società Consortile dispone di ampia e consolidata esperienza relativamente alla formazione in oggetto avendo già realizzato numerosi Corsi di Formazione per Responsabili Tecnici dei Centri di revisione veicoli, con piena soddisfazione di tutte le parti interessate (partecipanti, Ente formatore della Provincia, Provincia, Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile).

CONSIDERATI

* il carattere innovativo dei percorsi formativi in oggetto mirati al rafforzamento di competenze professionali correlate alle politiche di sicurezza e tutela ambientale nonché alla metodologia dell'educazione permanente.
* la necessità di porre in atto competenze tecnico scientifiche e pratiche formative in grado di rispondere, sia alle aspettative del legislatore, sia alle esigenze degli Operatori in modo da definire disseminabili buone procedure.
* le modalità di rilascio dell'attestato di idoneità professionale per la figura del Responsabile Tecnico di operazioni di Revisione Periodica dei veicoli a motore e l'interesse dimostrato da I.T.S. Luzzatti di procedere con sollecitudine alla formazione e certificazione di detta figura professionale.

PRESO ATTO

* che le Parti - riconoscendosi reciprocamente quali soggetti deputati allo sviluppo della formazione per il potenziamento dell'occupazione, la qualificazione degli occupati e relativo aggiornamento professionale, nonché, specificatamente, per il miglioramento della Qualitàˆ dei servizi in materia di sicurezza e tutela ambientale - ritengono di collaborare per la realizzazione dei Corsi in oggetto, perseguendo sinergia tra le relative competenze e risorse, e regolando i propri rapporti allo scopo di contemperare ai principi di:
  + Qualità dei servizi erogati; efficienza ed efficacia; trasparenza;
  + Semplificazione amministrativa e gestionale;
  + Prossimità all'utenza.

TUTTO CIÓ PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le Parti riconoscono la parte narrativa quale integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 - Ruoli

I.T.S. Luzzatti, titolare del progetto formativo, ne cura la direzione e concorre con ALPI societàˆ Consortile alla preparazione, coordinamento e realizzazione dei singoli Corsi, per i quali si procede con stipula di apposito Disciplinare redatto secondo il modello di cui all'Allegato A al presente Accordo Quadro.

Le attività congiunte sono concordate all'interno di uno specifico Gruppo di Coordinamento composto da almeno un rappresentante di ALPI Società Consortile ed almeno un rappresentante di I.T.S. Luzzatti.

I.T.S. Luzzatti provvederà ad organizzare le riunioni del Gruppo ed a curare la stesura dei relativi verbali

Articolo 3- Obblighi e durata dell'Accordo

Il presente Accordo non vincola le Parti in modo esclusivo alla promozione e realizzazione dei Corsi in oggetto. Esso ha validità due anni dalla firma dello stesso e potrà essere prorogato alla scadenza.

Articolo 4 - Controversie

Per qualsiasi controversia insorgente tra le Parti circa l'interpretazione e l'attuazione del presente atto, è competente il Foro di ……….

Articolo 5 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia al Codice Civile e alle leggi in materia.

Letto, confermato e sottoscritto